



INFORMATIVA SULLA RIFORMA DELLO SPORT

Il “decreto correttivo 2” è legge – la riforma dello sport è definitiva

Parte prima

11.09.2023

Il decreto “correttivo 2” della riforma dello sport è stato finalmente convertito in legge. Il 4 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.206 il D.Lgs. 29 agosto 2023, n.120, che è entrato in vigore dal giorno successivo.

La riforma dello sport può quindi dirsi completata ed è possibile applicare concretamente le nuove disposizioni.

Il presente documento costituisce un riepilogo delle novità introdotte dal decreto correttivo 2, e riprende la circolare del 02 agosto u.s., nella quale erano state anticipate le disposizioni risultanti dalle bozze del decreto allora a disposizione. Poiché la versione definitiva del correttivo risulta in qualche passaggio non in linea con le bozze precedentemente circolate, pare opportuno riepilogare le novità nella versione definitiva.

Il presente documento, quindi, sostituisce quello pubblicato in data 02/08/2023

Il correttivo apporta variazioni ed integrazioni a tutti i Decreti legislativi nei quali si articola la riforma, ma quanto sottoindicato farà riferimento ai Decreti 36¹ e 39², che sono quelli che interessano maggiormente, in questa fase, i dirigenti delle società sportive.

Le modifiche apportate al D. lgs 36/2021

Il correttivo ha introdotto importanti semplificazioni rispetto alla versione previgente dei decreti, accogliendo molte delle osservazioni operate dalle Commissioni Parlamentari³ e perorate da quasi tutti i soggetti partecipanti alle audizioni parlamentari: sono state previste fasce di esenzione dai nuovi obblighi per i rapporti lavorativi di minore entità (compensi di importo annuo inferiore a 5.000,00 Euro) e contributi in favore delle associazioni sportive di minori dimensioni (con entrate inferiori a 100.000,00 Euro annui) e sono state definite tempistiche più lunghe per regolarizzare i nuovi adempimenti al fine di consentire agli enti sportivi di approcciare agli stessi con maggiore tranquillità. In definitiva, l'obiettivo perseguito è stato – in applicazione dei principi della legge delega – quello di non penalizzare eccessivamente con adempimenti ed oneri conseguenti l'applicazione della riforma, le realtà sportive di minori dimensioni.

Le variazioni più consistenti ed impattanti, rispetto alla versione dei decreti in vigore fino al 03/09/2023, sono le seguenti:

¹ Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 – Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 89, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

² Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 39 - Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

³ Commissioni Riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro Pubblico e privato)



- **Lavoratori sportivi: individuazione dei soggetti e delle mansioni**

Viene precisato che la disciplina del lavoro sportivo si applica a condizione che i soggetti destinatari delle prestazioni sportive facciano parte dell'ordinamento sportivo e siano iscritti nel RAS, quindi non solo le A.S.D. e S.S.D., ma anche **ogni altro soggetto tesserato**.

Quest'ultima precisazione è importante perché apre la disciplina del lavoro sportivo anche all'istruttore o al personal trainer che operano direttamente nei confronti dei soggetti privati, purché entrambi (istruttore e atleta) siano tesserati per una FSN, DSA o EPS (si ritiene: per il medesimo Organismo di Affiliazione).

Viene inoltre precisato che destinatari delle prestazioni del lavoratore sportivo possono essere anche le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e Salute Spa.

Infine, oltre alle sette categorie di lavoratore sportivo già individuate precedentemente dalla norma (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), che esercitano l'attività verso corrispettivo a favore di un soggetto sportivo iscritto nel RAS, il correttivo prevede che:

- i. è lavoratore sportivo ogni altro soggetto **tesserato** che svolge verso corrispettivo mansioni rientranti, sulla base dei **regolamenti tecnici** della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive. Attenzione: si parla di regolamenti tecnici, e non sarà quindi sufficiente una semplice delibera di individuazione delle mansioni;
- ii. l'elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle di cui sopra, è tenuto dal Dipartimento delle Sport ed aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno. Sarà quindi formato (a cura del Dipartimento) un elenco unico e certo, valido per tutti;
- iii. in ogni caso, non rientrano tra le mansioni sportive quelle di carattere amministrativo-gestionale e le prestazioni svolte nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (professioni c.d. "ordinistiche" quali, ad es. il medico, lo psicologo, il fisioterapista, l'avvocato, il commercialista etc);

In sostanza, si è voluto evitare che ogni organismo sportivo individuasse delle attività e mansioni "di comodo" foriere di far rientrare nella categoria dei lavoratori sportivi, con utilizzo delle relative agevolazioni, una serie di attività non strettamente collegate alla pratica dello sport.

L'elenco delle mansioni, in tal modo determinato, dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport dalle FSN o DSA di riferimento (e non anche dagli EPS), per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, e dovrà essere approvato con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro.

- **Lavoratori sportivi: le collaborazioni coordinate e continuative – il limite delle 24 ore:**



Nel confermare che la co.co.co costituisce, nell'ambito del dilettantismo, la forma "naturale" di rapporto di lavoro sportivo, viene confermato l'innalzamento della soglia della presunzione legale (relativa) che caratterizza tale rapporto da 18 a 24 ore settimanali (oltre al tempo dedicato dalla partecipazione alle manifestazioni sportive).

Purtroppo, non è stata accolta una delle osservazioni delle commissioni parlamentari che suggeriva di conteggiare tale soglia oraria a livello medio annuale/per stagione sportiva, ovvero di fissare un monte ore annuo/per stagione sportiva.

Ne consegue che, fermo restando che non esiste alcuna riqualificazione automatica del rapporto lavorativo in caso di supero della soglia oraria settimanale, permane il dubbio circa la sorte di quei rapporti in cui l'impegno orario varia da settimana a settimana con potenziale supero, in alcune settimane, della soglia medesima, anche in considerazione della risposta data dal Dipartimento dello Sport ai quesiti operati dalla F.I.P. nella quale si indica che la misurazione va effettuata "settimana per settimana".

Attenzione: il limite delle 24 ore costituisce una **presunzione legale relativa**, il che significa che sarà possibile individuare anche rapporti di co.co.co con impegno superiore alle 24 ore (in questo l'onere delle prove in merito alla correttezza del rapporto incombe sulla società sportiva), così come sarà possibile, per il lavoratore o gli ispettori, contestare che un rapporto di co.co.co di durata inferiore alle 24 ore costituisca un rapporto di lavoro subordinato part-time (ma l'onere della prova sarà a carico di chi eccepisce il disconoscimento)

- **Lavoratori sportivi: il recupero delle prestazioni sportive occasionali.**

Il decreto correttivo introduce all'art. 25 il nuovo comma 3-bis che prevede la possibilità, non solo per le società ed associazioni sportive, ma anche per gli Organismi di affiliazione, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute SPA, di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, con la precisazione che, in tal caso, si applicherà il regime ordinario (e non quello agevolato sportivo).

Andrà chiarito se tale possibilità è riferita solamente alle c.d. Pres.To (contratto di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, D.L. 50/2017) già previste dalla versione originaria del decreto 36 e poi espunte dal "correttivo 1", oppure anche alle attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. m), Tuir, e, qualora tali ultime attività non siano comprese nella novella, se possano essere utilizzate come attività di lavoro sportivo ordinario.

- **I pubblici dipendenti: la procedura di silenzio-assenso:**

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività in qualità di volontari, in favore sia di enti sportivi dilettantistici che delle Federazioni Sportive, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva, nonché del CONI, del CIP e di Sport & Salute SPA, al di fuori dell'orario di lavoro, e fatti salvi gli obblighi di servizio, in qualità di volontari, previa semplice comunicazione all'amministrazione di competenza.



Qualora l'attività prestata preveda l'erogazione di un corrispettivo, sarà necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di competenza, che dovrà rilasciarla o negarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Dovranno essere definiti, a tal fine, appositi parametri, con decreto assunto di concerto dal ministero della P.A. e dall'autorità di Governo delegata in materia di sport.

Qualora, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, non pervenga alcuna risposta, l'autorizzazione deve intendersi accordata (silenzio assenso).

Le suddette previsioni comportano che:

- fino all'ottenimento dell'autorizzazione, o del perfezionamento del silenzio assenso, i dipendenti pubblici non possono sottoscrivere contratti e percepire compensi per attività di lavoratore sportivo;
- è opportuno che i soggetti di cui sopra presentino il prima possibile la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di competenza;
- non è chiaro che sorte abbiano le eventuali autorizzazioni rilasciate in pendenza della vecchia normativa ex art. 67, c. 1, lett. m), Tuir. Ad avviso di chi scrive tali autorizzazioni, non essendo rilasciate per l'esercizio di un'attività lavorativa, non sono più valide e dovranno essere nuovamente richieste
- **I volontari e l'attività gratuita dei dirigenti**

l'impianto del regime dei volontari viene sostanzialmente confermato, con particolare riferimento alla necessità della gratuità della prestazione, del divieto assoluto di remunerarne l'opera, dell'incompatibilità della prestazione sportiva del volontario con qualsiasi forma di lavoro retribuita da parte del medesimo ente sportivo e della necessità della copertura assicurativa RCT.

Su tale impianto il correttivo apporta le seguenti variazioni:

- a. il rimborso delle spese documentate sostenute dal volontario può essere operato esclusivamente in relazione alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di trasferte. Viene precisato che, per il volontario, per trasferta si intende ogni spostamento al di fuori del comune di residenza del percipiente;
- b. viene previsto, in analogia con quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate a fronte di autocertificazione rilasciata dallo stesso purché non superino il limite massimo di **Euro 150 mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, con la precisazione, che tali rimborsi non costituiscono reddito per il percipiente.

Attenzione:

- i. non si tratta di rimborso forfettario ma di una mera semplificazione che consente di sostituire la c.d. nota a piè di lista;
- ii. trattandosi di autocertificazione è opportuno che il volontario conservi "le pezze giustificative", che potrebbero essere chieste in fase di controllo;



- iii. si fa comunque riferimento alle spese di trasferta sopra evidenziate, e non a rimborsi di spese sostenute, ad es., per l'uso del telefono cellulare o per gli spostamenti nell'ambito del comune di residenza;
- c. Non viene più esplicitamente previsto, come sembrava dalle anticipazioni, che l'attività gratuita fornita dai componenti gli organi amministrativi degli enti sportivi non costituisce attività di volontariato ed è quindi compatibile con un'eventuale attività lavorativa (a titolo di atleta, allenatore, istruttore etc) svolta con la medesima associazione o società sportiva. La previsione sarebbe stata opportuna ed utile soprattutto nelle piccole realtà dove il dirigente svolge sovente più ruoli nell'ambito della medesima associazione, ma sarebbe stata in contrasto con le disposizioni del Terzo Settore, in relazione alle ASD che sono anche APS. Quanto sopra, tuttavia, non significa che il dirigente che non percepisce compensi assuma in automatico la veste di lavoratore volontario: costui, infatti, svolge un ruolo elettivo/direttivo, diverso dalla prestazione sportiva, ed appare comunque compatibile con lo svolgimento dell'attività sportiva a titolo di lavoratore (istruttore o allenatore). Un chiarimento ufficiale, a tal fine, è comunque auspicabile.

● **Il trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi:**

Viene confermato l'impianto normativo:

- i. esenzione fiscale per i compensi sportivi fino al limite di 15.000 Euro annui – indipendentemente dall'inquadramento lavorativo, quindi anche in favore dei lavoratori dipendenti e delle partite IVA - con la precisazione che, per il 2023, al raggiungimento del limite esente di cui sopra concorrono anche i compensi percepiti nei primi sei mesi ai sensi dell'abrogata disposizione ex art. 67, c. 1, lett. m), Tuir, fino alla soglia esente (10.000 Euro);
- ii. concorso alla formazione del reddito secondo le disposizioni del Tuir per i compensi superiori alla soglia esente;
- iii. esenzione da assoggettamento a contribuzione INPS per i compensi da lavoro sportivo assoggettati a gestione separata (co.co.co e P.IVA e non per i lavoratori dipendenti) fino al limite di 5.000 Euro annui (per tale soglia di esenzione non devono essere considerati i compensi percepiti nei primi sei mesi);
- iv. a tale impianto il correttivo apporta l'attesa esenzione dalla base imponibile IRAP per tutti i compensi erogati a co.co.co nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 Euro annui, limite che viene precisato debba essere considerato per singolo collaboratore.

Attenzione:

- i limiti di esenzione fiscale di 15.000 Euro e di esenzione contributiva di 5.000 Euro vanno conteggiati per anno solare, e non per stagione sportiva;
- i suddetti limiti sono soggettivi, cioè si riferiscono a quanto percepito dal singolo lavoratore sportivo nel corso dell'anno solare, anche da diverse società sportive, e non a quanto il collaboratore sportivo percepisce dalla singola società sportiva. Ne consegue che, prima del pagamento del compenso, il



collaboratore deve dichiarare/autocertificare l'ammontare dei compensi sportivi percepiti nell'anno solare, da chiunque erogati;

- il riferimento alle normali disposizioni del Tuir comporta che:

- i lavoratori sportivi con P.IVA, se forfettari, superata la soglia dei 15.000 Euro di compensi esenti applicheranno le aliquote previste da tale regime, con abbattimento forfettario del 22% a titolo di costi sostenuti;
- ai lavoratori subordinati e co.co.co, sui compensi superiori alla soglia esente, si applicheranno le detrazioni per lavoro dipendente ed assimilati (salvo che non ne abbiano già beneficiato perché svolgono altra attività lavorativa). Ne consegue che l'importo dei compensi sui quali non saranno dovute imposte, in concreto, è maggiore. E' auspicabile che su questo passaggio, per dirimere ogni dubbio, si esprima con celerità l'Agenzia delle Entrate, ma dalla lettera del testo di legge emerge con sufficiente chiarezza questo aspetto.

- **I premi:**

I premi erogati ad atleti e tecnici tesserati per il raggiungimento di risultati ottenuti nelle competizioni sportive saranno assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 20% ex art. 30, c. 2, DPR 600/1972. Il premio ottenuto non costituirà quindi reddito da indicare nella dichiarazione dei redditi del percipiente.

Non è stata confermata l'ipotesi di esenzione da imposizione per i premi inferiori a 300 Euro: ne consegue che la ritenuta dovrà essere applicata anche sui premi di importo minimo, anche costituiti da premi in natura (ad es. il borsone o il prosciutto).

- **Contribuzione ed adempimenti INAIL:**

viene prevista l'esclusione ai fini INAIL dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (che, si ricorda, costituiscono, ai sensi dell'art. 28 del decreto, la forma "normale" di rapporto di lavoro nello sport dilettantistico).

A tali lavoratori "si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della L. 289/2002", cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.

L'esclusione da INAIL dei co.co.co. sportivi è importante perché, oltre all'aspetto economico, libera gli enti sportivi che operano esclusivamente con tali lavoratori (nonché con lavoratori sportivi in possesso di P.IVA) dall'obbligo di apertura preventiva della posizione assicurativa INAIL (c.d. PAT).

Attenzione:

- i. l'esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co Amministrativo/Gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall'articolo 25 del Decreto 36/2021.
- ii. L'esclusione dagli obblighi INAIL non opera, inoltre, nei confronti dei lavoratori (sportivi e non) assunti con contratti di lavoro subordinato.



Per le suddette tipologie di lavoratori si rendono applicabili gli ordinari obblighi ed adempimenti in materia di lavoro (occorrerà quindi rivolgersi per l'assistenza e la consulenza ad un Consulente del Lavoro o ad un Dottore Commercialista che operi in materia di adempimenti giuslavoristici)

• **Semplificazioni e nuovi termini per gli adempimenti a carico del datore di lavoro sportivo:**

vengono confermate le anticipate semplificazioni relative agli adempimenti a carico degli enti sportivi che operano in qualità di datori di lavoro nei confronti di lavoratori sportivi con i quali sono stati sottoscritti contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare:

- i. è stato previsto **l'obbligo di comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro per tutti i co.co.co. sportivi anche con compenso inferiore a 5000 euro** (diversamente da quanto disposto in precedenza);
- ii. le comunicazioni preventive al centro per l'impiego sono tuttavia effettuate - attraverso il Registro delle Attività Sportive - entro il 30° giorno successivo del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro (la funzionalità "UNILAV del RAS è operativa dal 01/07);
- iii. per le collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro e la trasmissione della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS) **possono (e non devono)** essere adempiuti attraverso il RAS, anziché attraverso i canali ordinari;
- iv. in particolare, l'iscrizione al LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Per il LUL l'operatività del RAS è demandata a un decreto attuativo da adottarsi entro il 31 dicembre 2023;
- v. nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 Euro annui non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga (sarà sufficiente un ricevuta in cui il collaboratore dichiara di ricevere il compenso sportivo e certifica di avere o non avere superato la soglia di esenzione INPS di 5.000 Euro);
- vi. in sede di prima applicazione, gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le co.co.co sportive, relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati **fino al 31/10/2023 (non è stata confermata l'ipotesi di rinvio della scadenza al 31/12/2023)**;

A livello operativo, appare comunque prudente ed opportuno, pur potendo rinviare anche tale adempimento, procedere quantomeno all'espletamento dell'onere relativo alla comunicazione preventiva (UNILAV) attraverso il RAS, procedura già operativa e che risulta, a seguito delle prove effettuate, molto semplice.

Anche in questo caso, le semplificazioni NON si applicano in relazione ai rapporti di lavoro sportivo di natura subordinata né nei confronti dei rapporti di co.co.co Amministrativo-Gestionale, per i quali vanno



espletati gli ordinari adempimenti del datore di lavoro, da operarsi attraverso l'intervento di un Consulente del Lavoro o di un Commercialista che opera in materia giuslavoristica.

Per i lavoratori sportivi in possesso di P.IVA l'ente sportivo non deve operare alcun adempimento a livello di comunicazione dei dati, in quanto sarà onere del lavoratore procedere all'apertura della propria posizione all'INPS, alla dichiarazione dei compensi percepiti ed al versamento delle relative imposte e contributi.

● **I direttori di gara:**

per i direttori di gara (e le figure assimilate):

- viene stabilito che possono essere erogati rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte **anche** nel comune di residenza (oltre che, ovviamente, al di fuori del medesimo comune), in occasione delle manifestazioni riconosciute dalle FSN/DSA/EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute Spa, a fronte di autocertificazione, **nei limiti di 150 Euro mensili**.
- tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito del percipiente.

Sempre per tali soggetti sono previste alcune semplificazioni in merito agli adempimenti relativi alla comunicazione del rapporto al centro per l'impiego attraverso il RAS, anche se la procedura risulta comunque piuttosto complessa, soprattutto per gli Organismi di Affiliazione che devono gestire mole di dati molto consistenti:

- a. per l'instaurazione del rapporto è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN/DSA/EPS competente, anche paralimpici (non serve un contratto);
- b. le comunicazioni ai centri per l'impiego sono effettuate dai predetti organismi, ovvero direttamente dalle proprie affiliate (le ASD e SSD), se così previsto dai regolamenti dei rispettivi organismi affiliati, per cicli cumulativi di (massimo) 30 prestazioni entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre;
- c. inoltre, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN/DSA/EPS, competente, anche paralimpici, ovvero le proprie affiliate (le ASD e SSD), se così previsto dai regolamenti dei rispettivi organismi affiliati, provvede alla comunicazione attraverso il RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi;
- d. l'iscrizione nel LUL può avvenire, anche in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento, entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno.

La procedura appare piuttosto macchinosa, soprattutto per quanto concerne l'adempimento sub b) e c), ed a maggior ragione nei casi in cui i nominativi da comunicare siano molto numerosi per lo svolgimento contemporaneo di numerose manifestazioni sportive. Il rischio è che si arrivi ad un abuso dei rimborsi spese forfettari entro il limite dei 150 Euro, a fronte di autocertificazione, per evitare l'instaurazione del rapporto di lavoro e le comunicazioni al RAS.



- **Sicurezza sul lavoro e controlli sanitari:**

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive e competenza è del medico specialista in medicina dello sport.

L'idoneità dell'attività non riferita all'esercizio di attività sportive è rilasciata dal medico competente, il quale **deve** utilizzare la certificazione del medico sportivo.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila Euro si applicano le disposizioni agevolate dell'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, comma 2, che prevede oneri notevolmente più ridotti a carico del datore di lavoro.

Attenzione: la presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co Amministrativo-Gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 Euro annui comporta l'applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibile con le modalità della prestazione sportiva.

E' opportuno contattare, a tal fine, dei consulenti specializzati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

- **Sostegno alle piccole ASD/SSD: il credito di imposta sui contributi versati:**

E' previsto il riconoscimento di un contributo, di importo pari ai contributi previdenziali a carico delle "piccole" società ed associazioni sportive versati sui compensi dei lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS (quindi, sui contributi relativi a co.co.co sportivi, e non a eventuali lavoratori subordinati). Tale contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 nel periodo 01/11-31/12/2023.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Il contributo è comunque erogabile entro un limite di spesa complessiva (8,3 milioni per l'anno 2023) ed è subordinato alla disciplina degli aiuti di Stato.

Un apposito decreto stabilirà termini e modalità di concessione del contributo.

Per società sportive "piccole" si intendono quelle che hanno conseguito nell'esercizio 2022 (o nell'esercizio infrannuale chiuso al 30/06/2023) entrate e ricavi di qualsiasi natura **inferiori a 100.000**

Euro.

Attenzione: la fruizione del contributo obbliga gli enti beneficiari a pubblicare all'interno del RAS - attraverso apposita funzione - il contributo ricevuto. L'eventuale cancellazione dal RAS comporta l'obbligo di restituzione del contributo medesimo.

Pur apprezzando la ratio del provvedimento (ridurre gli oneri a carico delle piccole società sportive) lo stesso, interesserà probabilmente un numero ridotto di casi, posto che difficilmente gli enti sportivi di così piccole dimensioni sottoscriveranno contratti di collaborazione sportiva che prevedono corrispettivi, per il secondo semestre 2023, superiori alla soglia esente ai fini previdenziali di 5.000 Euro. Inoltre, non si capisce la ratio per la quale le ASD con esercizio infrannuale che chiude successivamente al 30/06/2023 (ad esempio tutte le ASD con esercizio 01/09 - 31/08 dell'anno successivo) debbano essere escluse dall'agevolazione.



- **L'adeguamento degli statuti:**

Si conferma la necessità di procedere adeguamento degli attuali statuti dei sodalizi sportivi ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del decreto 36, al fine di prevedere, oltre all'esercizio dell'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica in via stabile e principale anche la possibilità di esercitare attività diverse (secondarie e strumentali) da quella (principale) sportiva.

Si ricorda che, tra le attività "diverse" rientrano, tra le altre, l'attività promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione, la gestione di impianti sportivi, la gestione di bar e punti di ristoro, la gestione di attività ricreative e culturali⁴, la vendita di materiale sportivo e, in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell'attività sportiva.

Il correttivo introduce il comma 1- quater dell'art. 7 ai sensi del quale:

- La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti al comma 1 comporta la non iscrivibilità dell'ente sportivo e/o la cancellazione d'ufficio dello stesso dal RAS;
- Le ASD e SSD potranno adeguare i propri statuti entro il 31/12/2023;
- **Imposta di registro per adeguamento statuti:** viene introdotta l'esenzione dall'imposta di registro qualora l'ente sportivo disponga la revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023.

Attenzione: l'esenzione da imposta di registro (di 200,00 Euro) è prevista solo in caso di "adeguamento" degli statuti alle disposizioni obbligatorie. Non è chiaro se tale esenzione si renda applicabile anche qualora, in occasione dell'adeguamento, si proceda ad una revisione complessiva dello statuto (operazione consigliabile soprattutto laddove gli statuti siano molto datati).

Viene altresì introdotto il comma 1-ter dell'art. 9 ai sensi del quale il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo (che prevede l'individuazione di limiti quantitativi nell'esercizio delle attività diverse da quella sportiva dilettantistica – con esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la cancellazione d'ufficio dal RAS.

Si ricorda che:

- tra le attività "secondarie e strumentali" da quelle sportive rientrano tutte quelle attività di natura commerciale che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva, quali a titolo esemplificativo: le attività di sponsorizzazione e pubblicità, la gestione di impianti e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva, la gestione del bar o del ristorante, la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo, in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell'attività sportiva;

⁴ non per le ASD che siano anche ETS e che hanno previsto tali attività fra quelle di Interesse Generale



- se nello statuto non viene espressamente prevista la possibilità di svolgere le attività “secondarie e strumentali” (cioè “diverse” da quella sportiva dilettantistica), le suddette attività, compresa la ricerca di sponsor, non potranno essere più esercitate.

- **Locali utilizzati dalle società ed associazioni sportive:**

Viene (opportunamente) previsto, in analogia a quanto disciplinato dal Codice del Terzo Settore, che le sedi delle ASD e SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Si apre, dunque, anche per le sportive, la possibilità di utilizzare immobili a destinazione urbanistica diversa da quella sportiva (ad es. capannoni industriali o magazzini) per lo svolgimento della propria attività, ovviamente nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti sportivi.

Le modifiche apportate al D. lgs 39/2021

- **La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica ed il patrimonio minimo:**

Vengono recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l'operatività della procedura agevolata di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche:

- a) viene previsto un patrimonio minimo di 10.000 Euro per l'acquisizione della personalità giuridica, con la precisazione che se tale patrimonio non è costituito da denaro il valore dello stesso deve risultare da una perizia giurata da un revisore legale o da una società di revisione;
- b) viene prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore (e dal codice civile per le società di capitali) in merito alla disciplina del mantenimento dell'integrità patrimoniale: quando risulta che il patrimonio minimo è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), ovvero la trasformazione dell'associazione (in associazione priva di personalità giuridica) o lo scioglimento dell'ente;
- c) non viene previsto l'obbligo di deposito del bilancio c/o il RAS né la predisposizione del bilancio secondo uno schema rigido né il fatto che le associazioni con Personalità Giuridica debbano predisporre il bilancio secondo i criteri del codice civile (situazione patrimoniale ed economica secondo i criteri di competenza) e questo, ad avviso di chi scrive, è un vulnus, che dovrà essere sanato in quanto la verifica del mantenimento dell'integrità patrimoniale è impedita al terzo creditore in assenza di un bilancio pubblico e la medesima verifica non può essere operata sulla base di un rendiconto economico-finanziario redatto secondo il criterio di cassa. Il rischio, in assenza di tali



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

correzioni, è che l'associazione con personalità giuridica si ritrovi, paradossalmente, ad essere penalizzata in termini di fiducia accordabile dal ceto creditorio (banche, fornitori) in quanto a questo è, da un lato, impedita la verifica sulla situazione patrimoniale dell'ente e, dall'altro non è garantita la responsabilità solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'ente come accade per i crediti accordati alle associazioni non riconosciute.

- **L'abolizione del modello EAS:**

Viene confermato (finalmente) che le ASD ed SSD iscritte nel RAS non saranno più tenute alla presentazione del modello EAS.